

SENTENZA

N. [REDACTED]
Anno 2017

RUOLO GENERALE

N. [REDACTED]
REPERTORIO

N. [REDACTED] 17

DEPOSITATA IL
[REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Ufficio del Giudice di Pace di MILANO

in persona del Giudice di Pace - Dr. [REDACTED] in relazione alla
controversia promossa da [REDACTED], rappresentato e
difesa dall'Avv.to [REDACTED], giusta procura a margine dell'atto
introduttivo, con la specificazione dell'elezione di domicilio unitamente al predetto
difensore [REDACTED]

- oltre all'indicazione dei dati per la ricezione delle conseguenti comunicazioni [REDACTED]
[REDACTED];

contro

Ricorrente

Prefettura di Milano (MI) oggi UTG, in persona del Prefetto pro-tempore,

Ente - resistente contumace ;

iscritta al nr. [REDACTED] del Ruolo Generale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In via prodromica va messo in evidenza come, a seguito della modifica dell'art.132 cpc, con riferimento alla novella (L.18.06.2009 n.69, art.58), la sentenza deve tra l'altro contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (n.4 art. cit), mentre non è più richiesto "lo svolgimento del processo", che viene qui quindi omesso
E' opportuno annotare che la Corte di Cassazione ha più ripetutamente affermato "l'essenzialità della contestazione immediata della violazione, quale elemento indispensabile del procedimento sanzionatorio in relazione alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore".

La limitazione di conoscere subito l'entità e le modalità di accertamento dell'addebito, può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono

essere, pertanto, espressamente indicati nel provvedimento .

La sua omissione costituisce violazione di legge, che rende illegittimi i successivi atti del procedimento e quindi delle ragioni della predetta omissione deve esserne data una congrua motivazione (Cass.civ.15.11 2001, n.14153).anche in relazione all'effettività del diritto di difesa di cui all'art.24 della Costituzione .

Tanto rilevato e considerato, è corretto esporre, che ai fini della legittimità dell'iter procedurale che conduce all'emissione del provvedimento opposto(ordinanza -ingiunzione in atti), l'Ente creditore ,deve comprovare di aver osservato il percorso "amministrativo " in grado di abilitare l'emissione del provvedimento in atti , anche in esito ad ogni importo richiesto ed in relazione ad ogni ulteriore pretesa.

Difatti, i contenuti della decisione della Corte di Cassazione (Sez. unite n.16412/2007),risultano espliciti, nell'imporre il rispetto della correttezza del procedimento di formazione dell'atto opposto da parte dell'Ente creditore , in relazione al pagamento richiesto .

Nel caso in esame, la Prefettura di Milano, ha omesso la costituzione in giudizio e non ha fornito alcuna prova specifica a riguardo ,anche in relazione alle considerazioni ed argomentazioni della parte opponente ,con riferimento inoltre - ai motivi di opposizione e "della pretesa creditoria avanzata dall'Ente opposto " .

Del resto, in ordine al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa compete alla P.a - fornire la prova della legittimità del proprio operato, anche in esito alla perfetta funzionalità dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento dell'infrazione (Cass.sez.1a - sent.n.8515/2001).

L'annullamento della sanzione principale, comporta in via conseguente, l'annullamento della sanzione accessoria in relazione alla decurtazione dei punti dalla patente di guida, che deve essere annullata.

La domanda giudiziale trova integrale accoglimento e le spese di lite seguono la soccombenza ,in considerazione del fatto che "...non può costituire valido motivo per compensare le spese legali, il rilievo che una delle Parti è rimasta contumace e non ha contestato la domanda (Cass. civile 15 ottobre 2014 -Sent. n. 21871) .

Le spese di lite vengono così liquidate in [redacted] per spese ,oltre accessori di legge, giusta ogni argomentazione in parte motiva ,con provvedimento di distrazione ex.art.93 cpc - in favore dei Procuratori costituiti [redacted] ,giusta richiesta e dichiarazione in atti .

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Milano - [redacted] , pronunciando sulla domanda riferita in relazione al procedimento n. [redacted] - R.G promossa da [redacted] c. Prefettura di Milano , così decide :

- a) Accoglie la domanda giudiziale e per l'effetto annulla il provvedimento opposto (ord. ingiunzione prefettizia in atti) nonché ogni atto presupposto e conseguente , con riferimento alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, che deve essere annullata , giusta ogni argomentazione in

Il Giudice di Pace

parte motiva ;

- la Prefettura di Milano*
- b) Condanna il Comune di Milano, al pagamento delle spese di lite ,liquidate complessivamente in [redacted] per spese vive ,oltre accessori di legge con richiamo alle argomentazioni in atti ,con provvedimento di distrazione ex.art.93 cpc in favore dei Procuratori costituiti, giusta richiesta e dichiarazione in atti .

Il Giudice di Pace
Il Giudice di Pace

D [redacted]

MILANO 19 Dicembre 2017